

MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 RIFORMA 2.1 - RIFORMA DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Capo VIII del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): Norme sull'Istruzione

Gli interventi attuati con il Decreto-legge in oggetto danno piena attuazione al raggiungimento del traguardo della M4C1-3 Riforma 2.1 - Riforma della carriera degli insegnanti.

La riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano.

Il percorso di attuazione, trovava già avvio con l'art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 (convertito con legge n. 106/2021) che reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Esso è stato modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 36 del 2022. L'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 36 del 2022, poi, introducendo diverse novelle al decreto legislativo n. 59 del 2017, che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado.

In questa scheda si analizzano gli interventi adottati dal legislatore in materia di Istruzione, che troviamo al capo VIII del D.L. 36/2022.

La scheda si focalizza sull'analisi dei seguenti articoli

Articolo 44: Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR;

Articolo 45: Valorizzazione del personale docente;

Articolo 46: Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

Articolo 47: Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

Art. 44 - Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie

L' **art. 44** reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1) e assunzione per i docenti della scuola secondaria.

Il testo prevede un preciso percorso di formazione iniziale, selezione e prova.

Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti), compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

- a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
- b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
- c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
- d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

La formazione iniziale dei docenti sarà integrata con la formazione continua obbligatoria in base alle indicazioni e alle attività formative predisposte dalla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione.

Per la formazione iniziale e l'accesso in ruolo, è stabilita un articolazione in tre fasi :

- Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale.
- Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale.

- Un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva.

La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione nonché con la formazione continua incentivata.

Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Per la formazione continua dei docenti, è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e può contare su un Presidente, un Comitato di Indirizzo e su un Comitato Scientifico Internazionale.

Il ruolo della Scuola sarà quello di:

- a) promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;
- b) dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- c) assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti. Le iniziative formative di sopra si svolgeranno fuori dell'orario di insegnamento.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della Carta del Docente.

Il Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle

istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Con apposito decreto saranno stabilite modalità.

Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità stabilite da apposito decreto.

Il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.

Accesso alle procedure concorsuali

Per quanto concerne l'accesso alle procedure concorsuali, questa è consentita a chi è in possesso, possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Per i vincitori del concorso, che in questo caso non hanno ancora conseguito il titolo di abilitazione, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale come previsto dall'art.2-bis del D.lgs 59/2017 con oneri a proprio carico.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, per non meno di tre anni compresa la prova ed in aggiunta, per quei soggetti che ne sono sprovvisti, il periodo per conseguire l'abilitazione, presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Con apposito decreto è prevista la revisione l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

Art. 45 - Valorizzazione del personale docente

L' **art. 45** interviene sull'utilizzo del Fondo per la valorizzazione della professione docente previsto dal comma 592 dell'art.1 della Legge 205/2017 che è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, in aggiunta ai criteri ed indirizzi già previsti, quali valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

Art. 46 - Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

L'articolo per apportare alcune modifiche, sempre in tema di reclutamento docenti, interviene sulle disposizioni dettate dal D.L.73/2021 (“sostegni-ter”).

- I concorsi dovranno essere banditi con cadenza annuale e, garantendo comunque il carattere comparativo, i detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate, prevedendo: l'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla può essere anche, fino al 31 dicembre 2024, una prova strutturata, oppure, a far data dal 1°

gennaio 2025 più quesiti a risposta aperta, volte all'accertamento aggiuntivo anche delle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare;

- la prova orale è destinata ad accertare oltre alle conoscenze disciplinari anche quelle didattiche e la capacità e attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- nei concorsi, all'esito del superamento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, è prevista la formazione di una graduatoria dei docenti che devono ancora conseguire l'abilitazione e che hanno partecipato al concorso in virtù del servizio di 3 annualità prestate nelle scuole statali e del possesso di almeno 30 CFU e nel contempo, è prevista che l'assunzione in ruolo dei vincitori del concorso già in possesso dell'abilitazione avvenga con precedenza rispetto ai vincitori privi dell'abilitazione rispettando la riserva dei posti previsti. Questi ultimi saranno immessi nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

Art. 47 - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

L' **art. 47**, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, prevede l'indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.

I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati presso le rispettive articolazioni del Ministero dell'istruzione.

La procedura selettiva è stata bandita dall' Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione il 21/06/2022

Alla procedura selettiva possono partecipare i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU –, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.

Riferimenti normativi	DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59; decreto-legge n. 73 del 2021, legge 13 luglio 2015, n. 1071
Tag	Reclutamento, docenti, formazione, scuola
Glossario	PON